

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 430/10¹

Sr. o
22.05.19

fr

2^a COMM. CONSILIARE

Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

"NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA FAMILIARE"

Ad iniziativa del Consigliere

Mauro D'Acri

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 15349 del 22/05/19

Classificazione..... 02-05

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'agricoltura familiare se per un periodo è stata considerata in forte declino, destinata ad essere progressivamente soppiantata dai processi di modernizzazione dell'agricoltura, oggi se ne evidenzia sempre più la dinamicità e la dimensione di risorsa.

Negli ultimi decenni, infatti, il ruolo dell'agricoltura in generale si è profondamente modificato sia per il fisiologico ridimensionamento del settore nel processo di sviluppo economico, sia per i fenomeni di integrazione che hanno interessato le economie. Oltre, o accanto, a queste trasformazioni, occorre poi tenere conto anche della diversa percezione del ruolo e della funzione dell'agricoltura con il passaggio dall'epoca della rivoluzione agraria a quella della sostenibilità, con il conseguente spostamento di priorità dall'esigenza di soddisfacimento dei bisogni alimentari alla ricerca di un diverso rapporto con l'ambiente fisico e naturale e con la comunità locale

Il nuovo ruolo dell'agricoltura familiare si inquadra attualmente all'interno di processi di cambiamento che riguardano, in generale, l'agricoltura e i percorsi di sviluppo rurale. I processi di ristrutturazione, i rapporti con la società nel suo insieme e con la natura, la creazione e accumulazione di valore economico. Argomenti di grande rilevanza in relazione soprattutto alle importanti questioni del presente (sicurezza e sovranità alimentare, qualità del cibo, sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità, gestione del territorio e del paesaggio, identità e saperi locali, occupazione e generazione di reddito, migrazioni).

Le aziende agricole a conduzione familiare, oltre a essere numericamente la forma di agricoltura predominante sia nei paesi in via di sviluppo sia in quelli ad alto reddito, gestiscono, secondo le stime Fao, anche il 75% di tutte le risorse agricole mondiali e producono oltre l'80% del cibo nel mondo in termini di valore. Nel panorama agricolo globale e locale, quindi, le aziende agricole familiari rivestono un ruolo di assoluta centralità per:

- il loro notevole apporto alla sicurezza alimentare mondiale: gli agricoltori familiari gestiscono con cura le loro terre per sostenere alti livelli di produttività, pur avendo meno accesso alle risorse produttive;
- la salvaguardia di prodotti alimentari tradizionali e il contributo a una dieta equilibrata;
- il concorso alla vitalità e al rafforzamento dell'economia rurale, fornendo servizi e creando occupazione per le comunità locali;
- il ruolo di presidio nella gestione del territorio come fattore fondamentale per la salvaguardia delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale

La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che l'agricoltura familiare possiede il potenziale per affrontare efficacemente le sfide future poste da dinamiche demografiche e questioni ambientali, a patto di essere supportata da un impegno politico efficace e dall'implementazione di politiche disegnate per affrontare gli specifici bisogni di questo modello produttivo nelle sue diverse declinazioni territoriali.

La stessa attenzione d'indirizzo e finanziaria data dalla Pac alle politiche di sviluppo rurale e di equilibrio territoriale, soprattutto a partire dalla proposta di riforma del 2010, testimonia la consapevolezza che non può che essere l'intervento pubblico il primo agente induttore di sviluppo, che salvaguardi il futuro delle aree rurali e rinforzi le capacità delle loro economie di creare nuove fonti di reddito e di occupazione non agricole.

Le aziende agricole a conduzione familiare possiedono alcune caratteristiche che indicano le qualità (potenziali) di tale forma di attività. Individualmente, ma specialmente se considerate nell'insieme, esse costituiscono l'attrattiva dell'azienda familiare e contribuiscono in maniera decisiva alla sua rilevanza per la società.

Una prima caratteristica specifica dell'azienda familiare è che la famiglia agricola detiene il controllo sulle principali risorse usate nell'azienda. La base di risorse include la terra, insieme agli animali, le colture, il materiale genetico, la casa, le costruzioni, i macchinari, la forza lavoro e, in un senso più ampio, il sapere che specifica in che modo queste risorse debbano essere utilizzate e combinate. Molte di queste risorse sono state create e/o acquisite attraverso lunghi processi che coprono differenti generazioni. Gli agricoltori delle aziende familiari usano queste risorse non per trarre un profitto, ma per guadagnarsi da vivere; per acquisire un reddito e, se possibile, permettere loro di fare investimenti che svilupperanno ulteriormente l'azienda. A questo riguardo, il controllo sulle risorse di base indubbiamente è una qualità, la cui importanza è riflessa nel valore di essere indipendenti ("di essere padroni di se stessi").

Una seconda caratteristica specifica riguarda la famiglia agricola che fornisce la maggior parte della forza lavoro. Ciò trasforma l'azienda agricola in un luogo di auto-impiego e di progresso per la famiglia. Gli interessi e le prospettive della famiglia sono al centro di molte decisioni che devono essere prese. L'attività decisionale comporta la creazione di equilibri, come quelli detti prima, così come altri, ad esempio quello fra l'"erogazione" di lavoro familiare e l'organizzazione dell'azienda. Una terza specifica caratteristica è che l'agricoltura familiare fornisce alla famiglia agricola una parte (o tutti) i suoi redditi ed il cibo. Detenere il controllo sulla qualità del cibo auto-prodotto (e l'esser sicuri che non sia contaminato) sta diventando qualcosa di sempre più importante per gli agricoltori di tutto il mondo. L'azienda familiare non è soltanto un luogo di produzione. Essa è anche il focolare domestico della famiglia agricola. Non è soltanto il luogo dove trovano riparo le persone, ma anche il luogo al quale le persone appartengono. È dove la famiglia vive e dove i suoi bambini crescono. Una recente ricerca italiana mostra come la *domus* sia ancora (o di nuovo?) un fattore principale che spiega la vitalità e la resilienza dell'agricoltura familiare e quindi la continuità della produzione di cibo. La *domus* fa dell'agricoltura la base per la sussistenza: essa introduce forti legami fra tradizioni e depositi culturali e pratiche agricole. Il peso relativo della *domus* e dell'agricoltura varierà considerevolmente. L'agricoltura familiare è parte di un flusso che lega passato, presente e futuro. Ciò significa che ogni azienda agricola ha una storia ed è piena di memorie. Significa anche che i genitori lavorano per i loro figli. Essi vogliono dare alla generazione futura un solido punto di partenza sia all'interno che all'esterno dell'agricoltura. E poiché l'azienda agricola è il risultato del lavoro e della dedizione della presente come delle precedenti generazioni, vi è spesso dell'orgoglio. Ci per lo meno in parte la resilienza degli agricoltori rispetto alle pressioni esterne in questo periodo. L'agricoltura familiare è il contesto in cui l'esperienza è accumulata, dove l'apprendimento ha luogo e la conoscenza è trasmessa alla nuova generazione. L'agricoltura familiare è uno snodo in una più ampia rete nella quale nuove visioni, pratiche, semi, ecc., circolano. Perciò, l'azienda agricola diventa un luogo che produce conoscenza agricola che è combinata con innovatività e con la produzione di novità. L'agricoltura familiare è parte di una comunità rurale più ampia, e a volte parte di reti che si estendono fino alla città. In quanto tale, l'agricoltura familiare è un posto dove la cultura è generata, mantenuta viva e trasmessa alle altre e future generazioni. Molte aziende agricole sono luoghi di un patrimonio culturale. L'esistenza dell'agricoltura familiare, in particolar modo quella di piccola scala, è una parte significativa del patrimonio culturale nazionale, dei costumi, degli abiti, della musica, della cucina, degli *habitat*⁹. La famiglia e l'azienda agricola sono parte di un'economia rurale più ampia,

esse sono legate al luogo, che trasmette i codici culturali della comunità locale. Quindi, le aziende agricole familiari possono rafforzare l'economia locale rurale attraverso ciò che esse comprano o per come spendono il proprio denaro o per come si coinvolgono in altre attività. L'agricoltura familiare è parte di un più ampio paesaggio. L'agricoltore familiare può lavorare con, piuttosto che contro la natura, usando processi ecologici ed equilibrati invece di interromperli, così da preservare la bellezza e l'integrità del paesaggio. Quando gli agricoltori familiari fanno ciò, essi contribuiscono anche a conservare la biodiversità.

Tuttavia se queste caratteristiche sono indebolite (questo accade, se l'agricoltura familiare viene erosa), la produzione e la produttività sia della terra che del lavoro decresceranno; la sicurezza alimentare sarà fortemente messa a rischio; l'approvvigionamento alimentare diventerà più costoso; e la forza dell'economia rurale regionale, così come la qualità della società rurale si ridurranno, forse in modo irreversibile.

A tali condizioni di tipo economico bisogna associare implicazioni di carattere sociale che concorrono a generare una percezione negativa della vita rurale che sussiste in molti casi anche laddove non manchino occupazione e reddito agricolo. Il rurale, tra i giovani, è vissuto come luogo da abbandonare al raggiungimento dell'età adulta, quando l'aspettativa di realizzare la propria autonomia professionale e di vita non trova riscontro nelle possibilità offerte dai contesti rurali. In molti casi, la consapevolezza di avere meno possibilità dei colleghi urbani si traduce in un senso di inferiorità nei loro confronti; per le giovani donne a ciò s'aggiunge l'esperienza del rurale come luogo di conservazione e riproduzione delle asimmetrie di genere in termini di diritti e opportunità. Appare sempre più evidente che una strategia centrata solo sulle politiche agricole non potrà frenare l'abbandono delle aree rurali; detta strategia andrebbe integrata da politiche volte a offrire ai giovani e soprattutto alle ragazze una migliore qualità della vita, grazie alla possibilità di usufruire di servizi sociali, educativi e di intrattenimento spesso ancora carenti in molte aree rurali. Vari interventi previsti nei Piani di sviluppo rurale concorrono a rafforzare tali politiche e nella nuova programmazione gli aspetti del mantenimento delle popolazioni rurali nei territori di origine acquista un ruolo sempre più predominante.

La legge consta di 6 articoli.

In particolare, all'articolo 1 sono stabilite le finalità del provvedimento: riconoscere il valore economico e sociale dell'agricoltura familiare, tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti, contrastandone il consumo, lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, grazie al recupero di coltivazioni, prodotti della terra e trasformazioni antiche e tradizionali a rischio di scomparsa e al sostegno alle agricolture contadine. La Regione si assume i compiti di custodire la terra quale bene comune, di educare i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, tale da garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra stessa di produrre per le generazioni presenti e future.

L'articolo 2 definisce agricoltori familiari gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti aventi determinate requisiti (conducono direttamente, in forma singola familiare o associata, i fondi, praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro-economici conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata; producono prevalentemente beni destinati all'autoconsumo o rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta; trasformano le materie

prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda, presso la propria abitazione o in adeguate strutture locali, con l'esclusione di processi di lavorazione industriale). Nel novero sono incluse anche le cooperative agricole e le reti d'impresa che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori.


All'articolo 3 è prevista l'istituzione, da parte della Regione, del Registro degli agricoltori familiari presenti sul territorio regionale. Nello stesso sono descritte le modalità di iscrizione al citato Registro.

L'articolo 4 prevede l'accesso prioritario alle aziende agricole agli agricoltori familiari ai mercati agricoli del comune di residenza e in quelli limitrofi,

L'articolo 5 prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle disposizioni della stessa si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si dispone, inoltre, che nell'ambito dei programmi pluriennali di sviluppo rurale (PSR), la Regione possa stabilire apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte delle aziende agricole familiari.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge.

MAURO D'ACRI



RELAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, attesa la natura ordinamentale e di principio delle relative disposizioni.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico – finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di Legge recante “NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA FAMILIARE”.

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
1	//	//	//	//
2	//	//	//	//
3	//	//	//	//
4	//	//	//	//
5	//	//	//	//
6	//	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria

MAURO D'ACRI



NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA FAMILIARE

ART. 1 (Finalità)

La presente legge ha la finalità di:

- a. riconoscere il valore economico e sociale dell'agricoltura familiare e conseguentemente sostenere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate;
- b. affermare il valore della terra quale bene comune e fonte originaria di produzione cibo per i suoi abitanti, preservando i valori delle culture locali e tradizionali;
- c. sostenere e preservare le produzioni basate su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale salvaguardando l'agro-biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse naturali;
- d. garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti agricoli e delle attività umane valorizzando il legame tra famiglia, economia e territorio e le azioni collettive, cooperative e associative valorizzando, in particolare, gli ambiti dell'economia sociale e solidale;
- e. contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane e la tutela dello spazio rurale favorendo la difesa del suolo, della biodiversità e la manutenzione idrogeologica attraverso lo sviluppo di usi e relazioni umane anche di natura extra agricola;
- f. agevolare la diffusione, tra i consumatori, del valore di un modello di produzione agricola che favorisce un consumo consapevole del cibo.

Art. 2 (Destinatari)

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerati agricoltori familiari i coltivatori diretti come definiti dall' articolo 2083 c.c., indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale essi conducono il terreno o sullo stesso svolgano attività di allevamento di animali, iscritti nell'apposita sezione presso il registro delle imprese e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) effettuano la conduzione diretta dell'azienda agricola in forma singola, familiare o associata;
 - b) producono per l'autoconsumo o anche per la vendita diretta al consumatore finale con un massimo di un intermediario, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale anche attraverso l'utilizzo di internet;
 - c) controllino le varie fasi del ciclo produttivo, in caso di trasformazione, trasformino i propri prodotti in azienda o comunque in strutture locali aziendali escludendo i processi industriali
 - d) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, adottino tecniche di allevamento che comportino prevalentemente la pratica del pascolo e aderiscano ai disciplinari di produzione dell'agricoltura biologica, biodinamica o altre forme di certificazione collettiva;

2. La presente legge si applica altresì alle cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente e alle reti d'impresa i cui soci rispondono ai requisiti di cui al comma precedente.
3. Le imprese agricole familiari e i soggetti di cui al comma precedente possono costituire forme associative con enti pubblici e privati e in particolare con università e altri enti di ricerca mediante contratti di rete.

ART. 3

(Istituzione del Registro regionale delle imprese agricole familiari)

1. La Regione provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad istituire il Registro delle imprese agricole familiari presenti sul territorio regionale.
2. Nel Registro potranno essere iscritte le imprese agricole, singole e associate, che hanno i requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'iscrizione è gratuita ed avviene tramite comunicazione al Sindaco del Comune di cui al comma successivo. Il Comune, tramite posta certificata, provvede a trasmettere telematicamente alla regione la domanda di iscrizione.
4. I beni aziendali devono essere prevalentemente ubicati nello stesso Comune dove ha la residenza il titolare e, nel caso di cooperative o reti d'impresa, la maggioranza dei soci.
5. L'uso dei beni a qualsiasi titolo può essere concesso dal titolare e, in caso di cooperative, dal singolo socio solo a uno dei propri familiari. Si intendono per familiari i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile.
5. Il titolare è chiamato ad autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
6. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai disciplinari l'iscrizione nel Registro è revocata d'ufficio.
7. Le Regione può stabilire che l'iscrizione nel Registro di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per l'agricoltura familiare o la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

ART. 4

(Accesso ai mercati)

1. Alle imprese agricole familiari è consentito l'accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza e di quelli confinanti.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. Nell'ambito dei programmi pluriennali di sviluppo rurale, la Regione può prevedere specifiche misure a favore dell'agricoltura familiare e, in particolare, degli agricoltori contadini iscritti nel Registro di cui all'articolo 3.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

MAURO D'ACRI
